

DISPOSIZIONI GENERALI per il corretto utilizzo degli impianti sportivi

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni hanno per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
4. Il concessionario della gestione, e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
5. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Uso degli impianti

1. Il fruitore dell'impianto deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
2. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
3. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. I concessionari s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

